

AREA RETE ASSOCIATIVA
Trasporti

Roma, 26 set. 2008
Prot. n. 02897
Circ. n. 17

Oggetto: Decreto legislativo 4 agosto del 2008 n. 144

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2008 è stato pubblicato il Decreto Legislativo in oggetto d'attuazione della Direttiva 2006/22/CE, recante le norme minime per l'applicazione dei Regolamenti comunitari relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

Il Decreto, che entrerà in vigore a partire dal prossimo 2 Ottobre, intende disciplinare i controlli sui conducenti, le imprese ed i veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento CEE n.3821/85 sul cronotachigrafo e del Regolamento CE n. 561/2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (tempi di guida e di riposo).

Il Decreto, in conformità alla Direttiva, introduce un articolato sistema di controlli, su strada e presso le imprese, coordinato dagli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Direzione Generale del trasporto stradale, con raccolta ed invio di informazioni alla Commissione Europea, nonché operazioni concertate anche con gli altri Paesi Membri (almeno 6 volte l'anno), per assicurare il rispetto uniforme delle citate disposizioni.

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto, i controlli, sia su strada che nei locali delle imprese, saranno effettuati, ogni anno, almeno sul 2% (3% dal 2010 e forse 4% a partire dal 2012) dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti dei veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei Regolamenti CE n.561/2006 e CEE n. 3821/85, intrecciando le informazioni sul parco veicolare risultanti dalle registrazioni nel sistema informatico del Dipartimento dei Trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con quelle fornite dal Ministero del Lavoro, sul numero complessivo dei giorni di lavoro che ciascun conducente deve effettuare.

I controlli su strada dovranno verificare almeno i punti indicati nella Parte A dell'Allegato I al Decreto, potendosi concentrare, per necessità, su un punto degli stessi, ovvero:

- 1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro ed i periodo di riposo giornalieri e settimanali, i fogli di registrazione dei giorni precedenti che devono trovarsi a bordo del veicolo (28 giorni ai sensi dell'art. 15 par 7 Reg CEE n. 3821/85) e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo e/o sui tabulati;
- 2) per la giornata in corso ed i 28 giorni precedenti, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore ad 1 minuto durante il quale la velocità del veicolo supera 90 Km orari per i veicoli di categoria N3 (trasporto merci con peso totale a terra superiore a 12T), o 105 Km orari per i veicoli di categoria M3 (trasporto persone con oltre 8 passeggeri e peso totale a terra superiore a 5T);
- 3) all'occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo durante le ultime 24 ore di uso del veicolo;
- 4) il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati dall'art. 16, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 561/2006 (orario e registro di servizio).

I controlli nei locali delle imprese, che potranno essere effettuati, inoltre, quando siano state accertate su strada gravi infrazioni ai citati Regolamenti, dovranno verificare, oltre ai 4 punti in precedenza elencati, i seguenti (Allegato I parti A e B):

- 1) i periodi di riposo settimanale ed i periodi di guida, tra detti periodi di riposo;
- 2) l'osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida;
- 3) i fogli di registrazione, i dati ed i tabulati dell'unità di bordo e della carta del conducente.

Ai sensi dello stesso Allegato I parte B del Decreto, nel caso venga accertata un'infrazione durante la catena di trasporto, gli Stati Membri possono, se opportuno, verificare la corresponsabilità di altri soggetti che hanno istigato, o in altro modo contribuito, a commettere tale infrazione, ad esempio caricatori, commissionari di trasporto o subappaltatori, compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi alle disposizioni dei Regolamenti CE n. 561/2006 e CEE n. 3821/85.

Le imprese responsabili dei conducenti devono conservare per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.

Al fine di agevolare le operazioni di controllo, sarà stabilito, con Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, un modello di lista di controllo.

L'articolo 9 del Decreto prevede che l'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del Regolamento CE n. 561/2006 da parte del conducente nei 28 giorni precedenti la giornata in corso debba essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile, elaborato dalla Commissione Europea e riportato in allegato alla Decisione 2007/230/CE della Commissione del 12 aprile 2007 (Allegata), che dovrà essere compilato in ogni sua parte.

Tale modulo dovrà essere conservato dall'impresa del conducente per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.

Il conducente di un veicolo a cui si applicano i Regolamenti CE n. 561/2006 e CEE n.3821/85, dovrà avere con se' tale modulo, relativo ai 28 giorni precedenti la giornata in corso, che dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 174, 178 e 179 del Codice della Strada, il conducente che non avrà con se', o che terrà in modo incompleto od alterato il citato modulo sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,00 ad euro 570,00. Si applicheranno le disposizioni del titolo VI (illeciti al C.d.S. e relative sanzioni) e dell'articolo 180, comma 8 (sanzioni per mancato rispetto dell' invito a presentarsi presso gli uffici di polizia per fornire informazioni ed documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni al C.d.S.) del Codice della Strada.

Alla stessa sanzione sarà soggetta l'impresa che non conserverà il modulo per il periodo in precedenza esposto.

L'articolo 11 del decreto introduce un sistema di classificazione del rischio delle imprese, per consentire di assoggettare a controlli più rigorosi e frequenti le imprese che presenteranno un indicatore della classe di rischio elevato, per quel che attiene il numero e la gravità delle infrazioni commesse alle disposizioni dei regolamenti CE n. 561/2006 e CEE n. 3821/85.

Allegato: Decisione 2007/230 della C.E.

*Il Responsabile
Dr. Tullio Nunzi*

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 12 aprile 2007****relativo ad un modulo in materia sociale nel settore dei trasporti su strada***[notificata con il numero C(2007) 1470]**(2007/230/CE)*

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 2006/22/CE, la Commissione deve elaborare un modulo in formato elettronico e stampabile da utilizzare in caso di assenza per malattia o ferie annuali di un conducente oppure quando il conducente abbia guidato un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni sociali nel settore del trasporto stradale e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio ⁽²⁾.

- (2) Le misure contemplate dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il modulo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE è riportato nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

ALLEGATO

ATTESTAZIONE DI ATTIVITÀ SVOLTE A NORMA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 561/2006 OPPURE DELL'ACCORDO EUROPEO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI EQUIPAGGI DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO INTERNAZIONALE SU STRADA (AETS) (*)

Il presente modulo deve essere riempito a macchina e firmato prima dell'inizio dell'operazione di trasporto

Il modulo va custodito insieme alle registrazioni originali del tachigrafo che devono essere conservate

Le dichiarazioni false costituiscono reato

1. Denominazione dell'impresa
2. Indirizzo, codice postale, città, paese
3. Numero di telefono (compreso il prefisso internazionale)
4. Fax (compreso il prefisso internazionale)
5. E-mail

Il/la sottoscritto/a:

6. Cognome e nome
7. Posizione all'interno dell'impresa:

dichiara che il conducente:

8. Cognome e nome
 9. Data di nascita
 10. Numero di patente di guida oppure numero della carta d'identità oppure numero del passaporto
- per il periodo
11. dal (ora-giorno-mese-anno)
 12. al (ora-giorno-mese-anno)
 13. ☐ era assente per malattia (**)
 14. ☐ era in ferie (**)
 15. ☐ era alla guida di un veicolo non rientrante nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS (**)
16. Per l'impresa, luogo _____ data _____
firma _____
17. Il/la sottoscritto/a conducente conferma di non essere stato/a alla guida di un veicolo rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS durante il periodo sopra indicato.
18. Luogo _____ data _____
Firma del conducente _____

(*) Il presente modulo è disponibile in formato elettronico e stampabile su Internet sul sito ec.europa.eu

(**) Barrare solo una delle caselle 13, 14 o 15.